

In attesa di un intervento legislativo si prospettano soluzioni alternative per far fronte al fenomeno del sovraffollamento.

Con ordinanza di rimessione del 13 febbraio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia dichiara “*rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità per violazione degli artt. 27, c.3, 117, c. 1(nella parte in cui recepisce l'art. 3 CEDU),2 e 3 Cost.*.”; viene così rimessa la questione alla Corte Costituzionale.

La questione si connota di una particolare rilevanza in quanto attinente al fenomeno più vasto del sovraffollamento carcerario, ponendosi come soluzione alternativa alla carenza di una normativa adeguata in materia. Può l'art. 147 c.p. rappresentare uno strumento interno per far fronte ai trattamenti disumani derivati dallo stato di detenzione in condizioni di sovraffollamento?

Nonostante le pronunce della Corte EDU, il recente *pilot judgment* in materia, l'allarme sociale derivato dal fenomeno del sovraffollamento, il decreto carceri ed il D.L. 211/11, mancano nell'ordinamento italiano degli strumenti interni idonei per garantire un rimedio preventivo contro la violazione dell'art. 3 CEDU e norme idonee a far fronte al fenomeno del sovraffollamento.

Nel caso di specie un detenuto proponeva istanza di differimento della pena, ex art. 147 c.p., a causa delle condizioni di perenne sovraffollamento in cui versava l'istituto presso il quale era ospitato.

L'art. 147 c.p. prevede una elencazione tassativa dei casi facoltativi in presenza dei quali la pena può essere differita (se è presentata domanda di grazia, se la pena restrittiva deve essere eseguita nei confronti di soggetto affetto da grave infermità fisica ovvero di madre con prole di età inferiore ai tre anni), tra i quali non vi rientra l'ipotesi delle “condizioni di sovraffollamento”; pertanto l'istanza veniva rigettata dal Magistrato di sorveglianza e rimessa, ex art. 684 c.p.p., al Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Nelle more il detenuto veniva trasferito in altra casa circondariale, ove permanevano le condizioni di sovraffollamento.

Le celle in cui si è trovato e si trova attualmente, comprensive del mobilio, sono di dimensioni inferiori al limite minimo fissato dalla corte di Strasburgo (3 mq), e solo per tale dato si sostiene la natura degradante e disumana del trattamento.

Atteso che l'art. 147 c.p. è volto a differire l'esecuzione della pena ove questa appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da esse derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo, evitando al condannato la sua sottomissione ad una pena di fatto più grave di quella irrogatagli, il richiedente ne invocava l'applicazione proprio per l'aspetto della sua ineseguitabilità a causa delle condizioni di intollerabile restrizione alla quale è sottoposto in ragione del sovraffollamento dell'istituto.

Questa norma prevede il rinvio “facoltativo”, lasciando la decisione al prudente apprezzamento del Tribunale di sorveglianza.

Nel caso di specie, l'unico ostacolo è rappresentato dalla mancata previsione di rinvio facoltativo allorché ricorrano gli estremi del trattamento disumano e degradante.

La questione quindi verte sull'applicazione di una norma per far fronte a un vuoto normativo in materia di trattamento disumano e degradante, pur in carenza delle ipotesi previste dall'art. 147 c.p.

Il Tribunale di sorveglianza osserva che l'attuale sistema, benché preveda in capo alla magistratura di sorveglianza la tutela dei diritti dei detenuti, è comunque privo di meccanismi di esecuzione forzata, finendo per generare fenomeni di ineffettività della tutela.

Nonostante il Tribunale di sorveglianza abbia percorso la strada dell'interpretazione conforme a Costituzione non è stato possibile estendere in via analogica le ipotesi di differimento della pena; in un quadro del genere si inserisce l'ordinanza di rimessione, volta a sollevare incidentalmente una questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., per violazione:

- con l'art. 27 Cost., c.3, sotto il profilo sia del finalismo rieducativo, in quanto una pena eseguita in condizioni inumane non è in grado di spiegare la sua

finalità rieducativa, che del divieto dei trattamenti contrari al senso di umanità, poiché la pena è legale solo se non consiste in un trattamento contrario al senso di umanità. Per comprendere quando la pena si svolge in tali condizioni si deve fare riferimento all'art 3 della CEDU;

- dell'art. 117 cost. in combinato con l'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti disumani e degradanti), poiché l'art 3 in quanto norma interposta è divenuta canone di valutazione. Come interpretato dalla Corte di Strasburgo, per aversi violazione dell'art. 3 CEDU, è sufficiente la detenzione di un soggetto in uno spazio inferiore a 3 mq, come nel caso di specie;
- con gli artt. 2-3 Cost. nella misura in cui la dignità umana è da intendersi come un diritto inviolabile.

La questione sollevata merita attenzione innanzitutto in quanto, in primis, evidenzia per l'ennesima volta la necessità di intervenire sulla materia in via legislativa, per colmare le lacune del sistema italiano in materia, ed in secundis, potrebbe avere effetti non indifferenti; infatti aprirebbe un varco verso l'applicazione del rinvio dell'esecuzione, demandate al vaglio discrezionale del magistrato di sorveglianza, col rischio di determinare un'applicazione non uniforme e per di più non in grado di garantire un effetto deflattivo sul fenomeno del sovraffollamento.

Sicuramente l'intervento auspicato, benché non idoneo di per sé a risolvere la questione del sovraffollamento, estrinseca nuovamente la sempre più forte necessità di un intervento legislativo in materia.

Si attende pertanto la pronuncia della Corte Costituzionale.

Dott.ssa Elisa Nobile